COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 26/01/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 26/01/2015, mentre si trovava a bordo di un treno, il ricorrente subiva il furto del proprio borsello, all'interno del quale erano contenute, tra l'altro, le chiavi della cassetta di sicurezza a disposizione del ricorrente presso l'intermediario resistente.
Presentata denuncia-querela all'A.G. e comunicato il furto all'intermediario resistente, il ricorrente veniva informato dall'intermediario resistente circa la necessità dell'addebito dell'importo di Euro 350,00 dovuto per l'apertura della cassetta di sicurezza e la sostituzione della serratura, così come previsto dalle norme contrattuali in caso di "*smarrimento*" della chiave.
Con reclamo del 29/01/2015 il ricorrente contestava che l'apertura forzata e la sostituzione della serratura dovevano ritenersi a carico dell'intermediario resistente, in quanto il contratto prevedeva tali oneri a carico del cliente *"unicamente in caso di perdita o smarrimento della chiave, non già per furto della medesima".*
Ricevuto il riscontro dell'intermediario resistente, che precisava che nelle previsioni negoziali *"non si specifica la circostanza di perdita per smarrimento ma si intende ogni e qualunque situazione a motivo della quale gli intestatari abbiano più la disponibilità della chiave, dunque anche la perdita per furto, non potendo (…) la Banca accollarsi i costi*

relativi all'apertura forzata per fatti comunque ad essa non imputabili", il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale ha chiesto che *"l'onere della spesa per l'apertura forzata della cassetta di sicurezza di euro 350,00 non sia a* [suo] *carico (…) ma a carico della banca"*.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- "*il ricorrente ha acceso presso la banca un rapporto di conto corrente regolarmente alimentato su cui, peraltro, la banca non ha effettuato alcun addebito per la somma controversa*";
- "*La custodia della chiave, che al pari della cassetta di sicurezza rimane di proprietà della banca e allo scadere del contratto deve essere restituita, rientra (…) nella sfera di responsabilità dell'utente*";
- "*Su quest'ultimo, in virtù degli obblighi assunti con la stipula del contratto, grava l'onere di riconsegnare la chiave e la cassetta in perfetto stato di funzionamento oppure di pagare le spese per il ripristino della normale funzionalità*";
- "*La banca non può essere chiamata a rispondere per fatti ad essa non imputabili, non rilevando giuridicamente la circostanza in cui il cliente ha perso il possesso della chiave, pur rammaricati per l'occorso*";
- "*il concetto di* "caso fortuito"*, richiamato dal ricorrente, individua l'ipotesi in cui la banca è liberata dalle responsabilità contrattuali"*.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla distribuzione del costo connesso all'apertura forzata, e alla conseguente sostituzione della serratura, della cassetta di sicurezza dell'intermediario resistente nella disponibilità del ricorrente, in seguito al furto delle chiavi.

Al riguardo, il ricorrente ritiene che le previsioni contrattuali che pongono a carico del cliente il relativo onere (Euro 350,00) in caso di smarrimento non siano applicabili all'ipotesi di furto. L'argomentazione addotta dal ricorrente non è condivisibile. Al di là della questione relativa alla possibilità di considerare l'ipotesi del furto ricompresa in quella più generica di "*smarrimento*" cui fa espresso riferimento il documento di sintesi delle condizioni economiche del rapporto ("*Apertura forzata della cassetta per smarrimento chiavi € 350,00*"), l'art. 6 del contratto sottoscritto dal ricorrente (rubricato "*Consegna e perdita della chiave, apertura forzata*") è chiaro nel porre a carico del cliente le spese dovute all'apertura forzata e alla sostituzione della serratura della cassetta di sicurezza in ogni caso di "*perdita della chiave*": "*Nel caso di perdita della chiave l'utente deve darne per iscritto immediata comunicazione alla banca, la quale a mezzo di persona di propria fiducia, provvede con l'intervento dell'utente all'apertura forzata della cassetta e fa poi sostituire la serratura, tutto ciò a spese dell'utente*".

Sulla base delle disposizioni negoziali ora richiamate non può porsi in dubbio che la "*perdita delle chiavi*" dovuta a furto rientri nelle ipotesi contemplate dall'art. 6 del contratto, che, come evidenziato dall'intermediario resistente, non opera alcuna specificazione o limitazione. Si tratta, del resto, di una interpretazione del tutto coerente, oltre che con il testo della previsione ora in esame, con il dovere di custodia posto in ogni caso in capo al cliente. Il ricorso non merita, pertanto, accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA